



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18-7-1994

Delibera n. 16/94

**OGGETTO: DIRETTIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE
NELLE AREE FLUVIALI DEL BACINO DEL PO**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:


- con deliberazione n° 8 in data 1.7.93, il Comitato Istituzionale ha dettato "norme e indirizzi generali in materia di attività estrattive";
- tali norme hanno validità temporale sino alla data dell'1.7.94;
- permane la situazione di grave dissesto della rete idrografica del bacino già ampiamente illustrata nel succitato provvedimento ed i cui principali elementi di crisi vengono di seguito richiamati:
 - l'alveo attivo dell'asta del fiume Po è stato oggetto, negli ultimi decenni, ed in particolare dal 1954 alla prima metà degli anni '80, a rilevanti fenomeni di abbassamento di fondo, i cui meccanismi di causa-effetto e di evoluzione futura sono tuttora poco noti, sia per la difficoltà intrinseca del problema in relazione ai numerosi fattori che lo influenzano sia per l'insufficienza delle conoscenze disponibili;
 - l'abbassamento del fondo dell'alveo principale, con conseguente diminuzione dei livelli di magra, ha provocato la disattivazione dei principali sistemi di lanche, che si ricollegano ormai al sistema fluviale solamente nei periodi di piena;



- tale aspetto contribuisce al degrado dell'ecosistema fluviale e comporta la perdita di zone umide o a falda subaffiorante, con conseguente modificazione dei tipici ambienti palustri golenali, indispensabili come rifugio faunistico per numerose specie avicole e terrestri;
- gli effetti attendibili di una possibile continuazione dell'andamento tendenziale all'abbassamento di fondo sulla stabilità delle opere di difesa idraulica esistenti costituiscono motivo di seria criticità nell'assetto complessivo dell'asta;


CONSIDERATO CHE:

- come previsto nella sopracitata deliberazione, l'Autorità di bacino ha avviato la fase di consultazione con le Associazioni di categoria interessate e con quelle di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.349;
- permangono inalterate le motivazioni che richiedono in via prioritaria una precisa regolamentazione delle attività di estrazione dagli ambiti fluviali in coerenza con le finalità generali della pianificazione di bacino, che per i corsi d'acqua fanno riferimento:
 - a) al ripristino ed alla tutela delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali della regione fluviale;
 - b) al conseguimento ed al mantenimento di un assetto morfologico sufficientemente stabile e compatibile con un adeguato livello di sicurezza nei confronti dei fenomeni di piena, tramite il funzionamento affidabile delle opere di protezione;
- sono stati recentemente affidati incarichi per la definizione delle fasce di pertinenza fluviale e per lo svolgimento di studi e indagini relativi alla compatibilità delle attività estrattive nei corsi d'acqua, finalizzati alla redazione dello stralcio di piano di bacino disciplinante il settore;
- con tali studi saranno individuate e delimitate puntualmente all'interno delle aree fluviali le aree golenali e di pertinenza fluviale anche per i tratti di corso d'acqua non arginati, da sottoporre eventualmente a vincoli connessi alla conduzione di attività di estrazione di inerti, sulla base di criteri idraulici, geomorfologici e ambientali;



VISTI:


- l'art.31 comma 1 , della legge 18 maggio 1989, n.183, con cui è stato disposto che "entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano ed adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento";
- il comma 2 della stesso articolo, il quale prescrive che "gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
.....
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonchè dell'organica sistemazione";
- l'art.9, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.253, secondo cui "nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regione e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici";
- l'art.4, comma 1, della richiamata legge 183/89, secondo cui "il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
.....
.....
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.....";
- il decreto in data 23 marzo 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri - "ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 18 maggio 1989, n.183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi previsti" - ha approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento, disponendo, tra l'altro, al punto 5.2, quanto segue "in conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:



- a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché azioni di prevenzione e controllo, etc..";
- l'art. 17 comma 6-bis della legge 18 maggio 1989 n.183, aggiunto con l'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il quale stabilisce che "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle... . Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. ...";
 - l'art. 5 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 37, il quale stabilisce che: "Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati."

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Comitato Istituzionale:

- n.1 in data 31 ottobre 1990, con la quale ha adottato lo Schema Previsionale e Programmatico;
- n.2 in data 17 luglio 1991, con la quale ha provveduto ad un primo aggiornamento di tale S.P.P., ridefinendo le priorità di interventi nel triennio 1989/1991;
- n.3 in data 6 agosto 1992, con la quale ha adottato un secondo aggiornamento dello S.P.P. per il triennio 1992/1994;



- n.8 in data 1 luglio 1993, con la quale ha adottato un terzo aggiornamento dello S.P.P. per il triennio 1993/1995;

CONSIDERATO:

- che ricorre sicuramente, nel caso, l'urgenza di intervenire ai sensi della soprascritta lettera c) dell'art.31 comma 2, della legge 183/89, in una realtà e per gli scopi pienamente corrispondenti a quelli indicati sia nella predetta disposizione che nel pure soprascritto punto 5.2 del D.P.C.M. 23 marzo 1990;
- che la proposta complessiva è, a sua volta, altrettanto sicuramente finalizzata agli obiettivi stabiliti dalla predetta normativa;
- che la sua approvazione comporta anche la revisione e l'aggiornamento dello schema previsionale e programmatico;
- **che appare necessario adeguare la direttiva ai contenuti del citato art. 5 della legge 37/94;**

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del **23/6/1994;**


DELIBERA DI:

- approvare le seguenti norme ed indirizzi in materia di attività estrattive per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del presente atto:

I - Norme generali

- 1 - Nel bacino del Po, in pendenza delle risultanze del piano di bacino, ovvero di un suo stralcio, è temporaneamente vietata l'estrazione di materiali inerti dai corsi d'acqua, dal demanio fluviale, lacuale e marittimo nonché dalle golene dei corsi d'acqua arginati.

E' altresì vietata, quale norma di salvaguardia in pendenza delle risultanze del piano di bacino, ovvero di un suo stralcio, l'estrazione di materiali inerti in




tutte le aree golenali, palustri e ripariali, costituenti fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, che per le loro caratteristiche anche paesistiche sono individuate dalla legge n. 431/85 articolo 1 lettere c) e f) quali parchi fluviali ovvero aree protette delle fasce fluviali, nonché in tutte le aree fluviali sottoposte a vincolo di carattere naturalistico-ambientale e/o paesistico.

Nell'applicazione di tale divieto viene fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e aree protette.

Gli interventi idraulici che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, devono essere attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.

2 - Tale disposizione non si applica:

- a) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
 - b) alle asportazioni di materiali inerti costituenti parte integrante di interventi finalizzati al mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
 - c) alle asportazioni di materiali inerti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 319/76 ed al D.P.R. 915/82;
 - d) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
 - e) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
 - f) alle asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- 3 - Il divieto di estrazione di cui all'art. 1 non si applica, inoltre, alle attività di cava ricadenti in aree golenali autorizzate nel rispetto delle normative vigenti alla data di approvazione del presente atto o comunque previste da piani



Regionali, nonché da piani Provinciali e Comunali delle attività estrattive approvati dalle Regioni.

Lo stesso non si applica altresì agli interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza di aree già oggetto di coltivazione.

II - Interventi di manutenzione

- 4 - Gli interventi di manutenzione, di cui ai punti 2a e 2b, devono avere carattere di organicità e unitarietà e qualora prevedano asportazioni di quantità di materiali superiori ai 5.000 m³ ovvero ai 20.000 m³ nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, devono rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici adottati ai sensi dell'art. 31 della L.183/1989.
- 5 - Ai fini dell'inserimento nello Schema Previsionale e Programmatico ed in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, le proposte di intervento dovranno essere predisposte sulla base delle seguenti valutazioni preventive e studi di impatto che saranno oggetto del "rapporto sulle caratteristiche ambientali" comprendente:
 - a) relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui si inserisce, corredato da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;
 - b) relazione geologica, geomorfologica e granulometrica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;
 - c) relazione idrologica ed idraulica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta di influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, fine, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale rispetto a quelli attesi;
 - d) ove significativa, una relazione che illustri la vegetazione presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica;



verranno, quindi, valutati gli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale preesistente;


- e) raffronto fra sezioni riferibili allo stato attuale, allo stato di progetto e, ove esistenti a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
- f) qualora nelle zone oggetto di intervento siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno che siano allegate sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate dimensioni e caratteristiche;
- g) documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;
- h) rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
- i) capitolato speciale di appalto ovvero schema tipo di atto disciplinante l'intervento;
- l) documentazione fotografica.

Tali studi unitamente al progetto degli interventi, saranno redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. Questi saranno trasmessi dall'Amministrazione stessa, previa valutazione di merito, all'Autorità di bacino, che li esaminerà per il successivo inserimento nello S.P.P.

- 6 - Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione non inclusi nei richiamati Schemi Previsionali e Programmatici, gli enti competenti dovranno inviare all'Autorità di Bacino copia dei progetti autorizzati indicando analiticamente i quantitativi di materiale eventualmente asportato ed i motivi per i quali si è optato per l'asportazione o la movimentazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione.

III - Interventi di sistemazione idraulica

- 7 - Le asportazioni di materiali inerti che costituiscono parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica, devono avere carattere di organicità e devono comunque rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all'art. 31 della L. 183/89. A tal fine le proposte



dovranno essere accompagnate dalla documentazione di cui al precedente art. 5.


IV - Interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali

8 - Gli interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi delle leggi vigenti nonché rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all'art.31 della L183/89.

Gli stessi devono essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del corso d'acqua, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, attraverso l'ampliamento delle aree demaniali e/o la dismissione delle concessioni in atto, la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

9 - Ai fini dell'inserimento nello Schema Previsionale e Programmatico, le proposte di intervento dovranno essere accompagnate da:

- a) relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui si inserisce, corredato da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;
- b) relazione geologica geomorfologica e granulometrica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali;
- c) relazione idrologica ed idraulica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta di influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale rispetto a quelli attesi;
- d) rilievi topografici (planimetrie, profili e sezioni) dello stato di fatto dell'alveo e delle aree interessate dall'intervento, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;



- e) ove significativa, una relazione che illustri la vegetazione presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica; verranno, quindi, valutati gli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale preesistente;
- f) planimetria parcellare ed elenco delle concessioni;
- g) capitolato speciale di appalto ovvero schema tipo di atto disciplinante l'intervento;
- h) studio ambientale che evidenzi i benefici dell'intervento proposto in relazione a:
 - ricostituzione degli habitat naturali della vegetazione spontanea e della fauna selvatica con particolare riguardo all'avifauna;
 - ricostituzione degli habitat della vegetazione acquatica e della fauna ittica;
- i) relazione d'inquadramento in termini di utilizzazione di uso e di futura gestione delle aree oggetto dell'intervento con particolare riguardo a convenzioni stipulate ai sensi del D.P.C.M. 23.3.90 ai fini dell'organizzazione di attività di controllo, gestione e prevenzione.


Tali studi, unitamente al progetto degli interventi, saranno redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. Questi saranno trasmessi dall'Amministrazione stessa, previa valutazione di merito, all'Autorità di bacino, che li esaminerà per il successivo inserimento nello S.P.P.

V - Monitoraggio e Controllo

10 - Ai fini dell'attività di monitoraggio gli enti competenti dovranno inviare all'Autorità di Bacino una relazione informativa annuale a consuntivo riguardante lo stato di attuazione degli interventi di cui al punto 2.

Il controllo dovrà in particolare essere attuato attraverso l'individuazione lungo i corsi d'acqua oggetto degli interventi di sezioni significative per la verifica della tendenza delle modifiche del fondo alveo e delle sponde.

11 - Le Autorità competenti devono prendere i provvedimenti necessari per potenziare i sistemi di controllo al fine di reprimere gli abusi nonché produrre alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino rapporti semestrali riguardanti le violazioni riscontrate.



VI - *Pianificazione e revisione delle procedure amministrative*

- 12 - In considerazione della rilevanza e urgenza del problema, l'Autorità di Bacino conferma il proprio impegno a completare uno stralcio di piano di bacino relativo al settore nel più breve tempo possibile, continuando ad avvalersi delle collaborazioni delle Regioni e degli Enti Locali incaricati della redazione dei piani delle attività estrattive previsti dalle norme e leggi vigenti, provvedendo inoltre alla consultazione delle Associazioni di categoria interessate nonché di quelle di cui all'art. 13 della L. 349/1986. A tal fine gli Enti interessati sono invitati ad accelerare le formulazioni dei piani di loro competenza assicurandone la confluenza e la congruità con il Piano di Bacino.
- 13 - L'Autorità di Bacino si attiverà presso le competenti Amministrazioni perché i canoni demaniali di concessione siano adeguati all'andamento dei prezzi di mercato, secondo le procedure previste all'art. 13 del D.L. 12 luglio 1993, n. 275 e perché siano emanate direttive agli uffici competenti in merito ai criteri di fissazione di canoni superiori ai valori minimi stabiliti.
- La Segreteria tecnico-operativa è incaricata di proseguire l'attività di collaborazione con le Direzioni Generali competenti del Ministero delle Finanze, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dell'Ambiente al fine della revisione delle norme e delle procedure amministrative che regolano le concessioni, i canoni e il regime fiscale del materiale estratto.
- 14 - Gli enti competenti sono impegnati in sede di rilascio delle autorizzazioni a considerare che il redigendo piano stralcio provvederà alla delimitazione, anche per i tratti non arginati, delle aree di pertinenza fluviale, entro le quali saranno regolamentate definitivamente le attività estrattive.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Sen. Roberto Radice)

